



Gruppo  
Commissari  
di Gara



*Settore Ufficiali di Gara*

**Regolamento**

**Gruppo Commissari di Gara**



*Approvato dal Consiglio Federale n. 21 del 15.12.2023 con deliberazione n. 610.  
Pubblicato il 15.1.2024.*

## **INDICE**

- Art. 1 – SETTORE UFFICIALI DI GARA: ISTITUZIONE – SCOPI E FINALITÀ**
- Art. 2 – GRUPPO COMMISSARI DI GARA: ISTITUZIONE – SCOPI E FINALITÀ**
- Art. 3 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO COMMISSARI DI GARA**
- Art. 4 - IL PRESIDENTE DEL GRUPPO COMMISSARI DI GARA**
- Art. 5 – IL COMITATO ESECUTIVO**
- Art. 6 - IL COMITATO DI VALUTAZIONE**
- Art. 7 – I FIDUCIARI REGIONALI**
- Art. 7 Bis - GRUPPO DI LAVORO FORMAZIONE DEI GCG**
- Art. 8 – SEGRETERIA DEL GRUPPO COMMISSARI DI GARA**
- Art. 9 – ALBO DEI COMMISSARI DI GARA**
- Art. 10 – INCARICHI E CLASSIFICAZIONIE DEI COMMISSARI DI GARA ISCRITTI ALL’ALBO**
- Art. 11 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ ALBO DEI COMMISSARI DI GARA**
- Art. 12 – COMMISSARI SPORTIVI**
- Art. 13 – COMMISSARI TECNICI**
- Art. 14 – COMMISSARI FONOMETRISTI**
- Art. 15 – COMMISSARI EXPERT**
- Art. 16 – ARBITRI DI SPEEDWAY**
- Art. 17 - RUOLI DEI COMMISSARI ISCRITTI ALL’ALBO**
- Art. 18 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI COMMISSARI DI GARA**
- Art. 19 – DIRITTI E DOVERI DEI COMMISSARI DI GARA**
- Art. 20 – DESIGNAZIONE DEI COMMISSARI DI GARA**
- Art. 21 – FUNZIONI DI SERVIZIO E RESPONSABILITA’ DEI COMMISSARI DI GARA**
- Art. 22 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**
- Art. 23 – NORME DI RINVIO**

## **Art. 1 – SETTORE UFFICIALI DI GARA: ISTITUZIONE – SCOPI E FINALITÀ**

1. In osservanza di quanto prescritto dal Regolamento Organico Federale, il Consiglio Federale della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) istituisce Settori, costituiti da Commissioni e/o Comitati.
2. La FMI, allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni motociclistiche disputate sul territorio nazionale, ha istituito il Settore Ufficiali di Gara.
3. Il Settore degli Ufficiali di Gara assicura la direzione tecnica ed il controllo disciplinare delle manifestazioni motociclistiche nelle modalità indicate dal presente Regolamento.
4. Il Settore Ufficiali di Gara è un organo tecnico che opera autonomamente sotto la vigilanza del Consiglio Federale della FMI. Gli Ufficiali di Gara, nell' esercizio delle rispettive funzioni, rispondono del loro operato direttamente al Consiglio Federale della FMI.
5. Il Settore degli Ufficiali di Gara, nell'ambito dello Statuto e dei Regolamenti della FMI si autogoverna ed è autonomo per quanto concerne:
  - l'organizzazione generale del Settore
  - il reclutamento, la qualificazione e l'inquadramento degli Ufficiali di Gara
  - l'impiego degli Ufficiali di Gara
  - la giurisdizione tecnica sugli Ufficiali di Gara nell'esercizio delle specifiche attività di competenza.
6. Sono Ufficiali di Gara della FMI, secondo quanto prescritto dall'art. 9 dello Statuto federale:
  - i Commissari di Gara - costituiti nel Gruppo Commissari di Gara – GCG
  - i Direttori di Gara - costituiti nel Gruppo Ufficiali Esecutivi – GUE.
7. I Commissari di Gara e i Direttori di Gara esercitano poteri, funzioni e compiti rispettivamente assegnati al GCG ed al GUE in base alle prescrizioni statutarie di cui all'art. 9 - commi 3-4-5-6.
8. Gli Ufficiali di Gara, nell'esercizio delle rispettive funzioni, rispondono del loro operato all'organizzazione centrale del Settore degli Ufficiali di Gara.
9. L'organizzazione del Settore degli Ufficiali di Gara è improntata ai seguenti principi:
  - presenza obbligatoria degli Ufficiali di Gara in occasione dello svolgimento di manifestazioni motociclistiche internazionali, nazionali e territoriali, come da normativa federale di riferimento

- svolgimento delle rispettive funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI.
10. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico, dal Regolamento Organico e dal Regolamento Manifestazioni Motociclistiche le mansioni, i compiti, l'organizzazione e le responsabilità degli Ufficiali di Gara sono specificati nei rispettivi Regolamenti - Regolamento del Gruppo Ufficiali Esecutivi e Regolamento del Gruppo Commissari di Gara - deliberati dal Consiglio Federale ed approvati dal CONI.

## **Art. 2 – GRUPPO COMMISSARI DI GARA (GCG): ISTITUZIONE – SCOPI E FINALITÀ**

1. Il Gruppo Commissari di Gara della FMI, costituito a Stresa il 3 e 4 Giugno 1961, è un organismo tecnico, dotato di una propria autonoma attività, che su delega del Consiglio Federale della FMI, cura il reclutamento, la formazione, l'inquadramento e la gestione dei Commissari di Gara iscritti nell'Albo dei Commissari di Gara, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. I Commissari di Gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni motociclistiche per assicurarne la corrispondenza ai Regolamenti sportivi, esercitando i poteri e le funzioni attribuiti dai Regolamenti federali, senza vincolo alcuno di subordinazione ed in base ai principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art.33 dello Statuto del CONI e dall'art.9 dello Statuto della FMI.
3. I Commissari di Gara hanno il potere di irrogare sanzioni sportive ai titolari di Tessera FMI e Licenza Agonistica, per fatti commessi durante od in occasione di manifestazioni motociclistiche, secondo quanto previsto dall'art.35 "Graduazione delle sanzioni applicabili ai titolari di Licenza" del Regolamento Manifestazioni Motociclistiche - RMM, approvato dal Consiglio Federale.

## **Art. 3 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO COMMISSARI DI GARA**

1. Il Gruppo Commissari di Gara è costituito:
  - a) dal Presidente del GCG
  - b) dal Comitato Esecutivo
  - c) dal Comitato di Valutazione.

2. A livello periferico, il Consiglio Federale nomina dei Fiduciari, su proposta del Presidente del Gruppo, per la gestione dell'attività territoriale, organizzati per Regione o per gruppi di Regioni (Macroaree). I Fiduciari operano sotto il controllo del Presidente del GCG, così come descritto nel successivo art. 7.

#### **Art. 4 – II PRESIDENTE DEL GCG**

1. Il GCG è rappresentato e diretto da un Presidente, nominato dal Consiglio Federale della FMI.
2. Il Presidente del GCG viene individuato e scelto tra coloro che risultano Commissari di Gara in attività, in regola con quanto previsto dall'art. 12 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto federale e resta in carica per l'intero quadriennio olimpico.
3. Il Presidente del GCG, esercitando le funzioni conferite dal Consiglio Federale:
  - a) dirige e coordina l'attività del Gruppo Commissari di Gara;
  - b) ha la rappresentanza del GCG ed è responsabile del suo funzionamento, per il quale risponde al Presidente della FMI;
  - c) propone al Consiglio Federale la nomina e l'eventuale revoca dei membri del Comitato Esecutivo e del Comitato di Valutazione;
  - d) propone al Consiglio Federale l'assetto organizzativo della struttura territoriale dei Commissari di Gara, attraverso l'individuazione dei Fiduciari Regionali e la specificazione delle rispettive aree di competenza, in un quadro di equa distribuzione degli stessi nelle varie Regioni italiane;
  - e) convoca e presiede, con periodicità annuale, gli incontri dei Commissari di Gara per discutere e relazionare sull'attività del Gruppo, nonché per procedere all'aggiornamento dei Regolamenti federali e delle normative sportive;
  - f) convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e del Comitato di Valutazione, dando attuazione alle rispettive decisioni;
  - g) partecipa a titolo consultivo, in rappresentanza del GCG, alle riunioni del Consiglio Federale della FMI;
  - h) propone al Consiglio Federale, per particolari esigenze, la costituzione, all'interno del GCG, di speciali commissioni e gruppi di studio o di lavoro, determinandone funzionamento e attribuzioni;
  - i) propone al Consiglio Federale la nomina del Presidente Onorario del GCG.

4. In caso di impedimento temporaneo le funzioni del Presidente del GCG verranno gestite dal membro più anziano in carica del Comitato Esecutivo.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente del GCG oppure in caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale, rimangono in carica, per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, i soli membri del Comitato Esecutivo, sino alla nomina del nuovo Presidente del GCG da parte del Consiglio Federale.
6. Il Presidente del GCG, durante il periodo in cui risulta in carica, non potrà esercitare la funzione di Commissario né alcun altro incarico previsto dal presente Regolamento.

## **Art. 5 - IL COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Comitato Esecutivo del GCG è costituito dal Presidente del GCG e da 2 membri, quest'ultimi nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del GCG e dura in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico. Qualsiasi modifica interessi la composizione del Comitato Esecutivo è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Federale stesso.

Il Consiglio Federale ha altresì la facoltà di revocare l'incarico a ciascun membro per gravi disfunzioni o irregolarità.

2. I membri del Comitato Esecutivo del GCG sono nominati tra coloro che risultano in regola con quanto previsto dall'art. 12 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto Federale e tra i Commissari di Gara in attività. Durante il periodo in cui risultano in carica potranno esercitare la funzione di Commissario o altro incarico previsto dal presente Regolamento.
3. La nomina di membro del Comitato Esecutivo del GCG è incompatibile con quella di Fiduciario Regionale.
4. Nel caso di impedimento temporaneo di un componente del Comitato Esecutivo, le rispettive funzioni saranno affidate *ad interim* all'altro membro.
5. Nel caso di dimissioni, di impedimento definitivo, o nel caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale nei confronti di uno o di entrambi i membri del Comitato Esecutivo, le rispettive funzioni saranno integrate procedendo a nuove nomine, secondo quanto prescritto dal comma 1 del presente articolo.
6. Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni attribuitegli dal presente Regolamento ed ha il compito di realizzare il programma di attività approvato annualmente dal Consiglio Federale.

Ad esso compete:

- a) dirigere e controllare l'attività del GCG
- b) supportare il Presidente del GCG nella gestione dell'attività del Gruppo sulla base di quanto prescritto dalle normative federali e secondo quanto indicato da specifiche direttive diramate dal Consiglio Federale della FMI
- c) predisporre annualmente la relazione tecnico-sportiva sull'attività e gestione del GCG e la circolare annuale attuativa del presente Regolamento ed ulteriori circolari esplicative relative alla attività ed alle procedure da porre in essere
- d) proporre al Consiglio Federale modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento
- e) predisporre un piano di spesa annuale per le attività del GCG, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale per l'inserimento nel bilancio preventivo
- f) proporre annualmente al Consiglio Federale, per la necessaria approvazione, le quote di iscrizione all'Albo dei Commissari di Gara
- g) predisporre, con cadenza periodica e preventiva, in base ai calendari delle manifestazioni, il quadro delle designazioni (servizi di gara) dei Commissari di Gara e degli Arbitri di Speedway alle manifestazioni internazionali e nazionali titolate e non titolate, tenendo conto dell'importanza e della specificità delle stesse manifestazioni, della categoria, qualifica e livello dei Commissari e sulla base delle indicazioni generali fissate, ogni anno, dal Comitato di Valutazione
- h) predisporre ed effettuare controlli sui servizi alle manifestazioni, elencando un quadro generale sui servizi di gara effettuati, con particolare riferimento al numero di non accettazioni di servizio da parte di Commissari designati e l'indicazione di segnalazioni particolari, presentando tutta la documentazione al Comitato di Valutazione al fine di un'analisi complessiva sull'operato dei singoli Commissari
- i) esaminare e vagliare le situazioni ed i comportamenti contrari alle norme del presente Regolamento ed alle vigenti norme federali, assunti dai Commissari di Gara in servizio
- j) studiare proposte ed innovazioni, inerenti le attività del GCG, avvalendosi della collaborazione di altre persone di provata esperienza della struttura federale, ogni qualvolta lo ritenga necessario al fine di una corretta istruzione delle pratiche nonché per la progettazione ed elaborazione di studi particolari
- k) individuare e proporre al Presidente del GCG i 2 membri del Comitato di Valutazione, così come descritto nel successivo articolo 6)



- l) segnalare, al Presidente della FMI, i nominativi dei Commissari particolarmente meritevoli di riconoscimenti speciali per le benemerienze acquisite nel campo specifico
- m) curare la pubblicazione di tutta la documentazione di competenza sul sito istituzionale, nella sezione appositamente dedicata al GCG.
7. Il Comitato Esecutivo del GCG, su convocazione del Presidente del GCG, anche d'urgenza, effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione, anche per via telematica, si riunisce almeno due volte l'anno, salvo che non sia necessario da parte del Presidente del GCG procedere ad un maggior numero di riunioni.
- Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario del GCG ed un membro del Comitato di Valutazione, individuato, di volta in volta, dal Presidente del GCG e un **Commissario Formatore scelto tra lista dei Formatori**.
8. Per la validità delle riunioni e delle decisioni assunte è indispensabile la presenza del Presidente del GCG e di un membro del Comitato Esecutivo. Delle singole riunioni viene redatto apposito verbale.
9. Il Comitato Esecutivo decide a maggioranza dei voti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente del GCG.

## **Art. 6 – IL COMITATO DI VALUTAZIONE**

1. Il Comitato di Valutazione del Gruppo Commissari di Gara è composto da:
- a) Il Presidente del GCG che lo presiede;
  - b) da 4 membri, di cui 2 già membri del Comitato Esecutivo e 2, proposti dal Presidente del GCG, tra Commissari di Gara in servizio e di provata esperienza nel campo sportivo federale.
2. Il Comitato di Valutazione, organo tecnico e consultivo, istituito all'interno del Gruppo Commissari di Gara viene nominato, sulla base delle indicazioni del comma precedente, dal Consiglio Federale e dura in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico.
3. Il Comitato di Valutazione del GCG, su convocazione del Presidente del GCG, anche d'urgenza, effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione, anche per via telematica, si riunisce almeno due volte l'anno, salvo che non sia necessario da parte del Presidente del GCG procedere ad un maggior numero di riunioni.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente del GCG e di almeno 2 membri. Delle singole riunioni viene redatto apposito verbale.
5. Il Comitato di Valutazione decide a maggioranza dei voti. In caso di parità risulta determinante il voto del Presidente del GCG.
6. Il Comitato di Valutazione ha il compito di:
  - a) valutare i passaggi di categoria dei Commissari ed eventuali retrocessioni sulla base delle risultanze dei servizi effettuati, professionalità, comportamento e disponibilità
  - b) individuare i Commissari che, per professionalità ed attitudini dimostrate, possano assumere la responsabilità in qualità di Commissari Expert per servizi a gare titolate e di particolare rilevanza
  - c) proporre la sospensione dal servizio per Commissari di Gara che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si siano resi responsabili di inadempienze, disservizi o comportamenti lesivi all'immagine del GCG
  - d) proporre il deferimento agli Organi di Giustizia per Commissari di Gara responsabili di gravi comportamenti, inadempienze o disservizi che abbiano in qualche modo leso l'immagine del GCG e della FMI.

## **Art. 7 - I FIDUCIARI REGIONALI**

1. Il Consiglio Federale della FMI, su proposta del Presidente del GCG e preso atto dell'andamento storico del numero di manifestazioni nazionali e territoriali svoltesi nelle varie Regioni italiane, nomina i Fiduciari Regionali.
2. I Fiduciari Regionali del GCG durano in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, e rispondono del loro operato direttamente al Presidente del GCG.
3. I Fiduciari Regionali del GCG sono nominati tra coloro che risultano in regola con quanto previsto dall'art. 12 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto Federale e tra i Commissari di Gara in attività.
4. I Fiduciari, in quanto Commissari di Gara in attività, possono effettuare servizi di gara di qualunque categoria e livello.
5. In caso di impedimento temporaneo di un Fiduciario, fino ad un massimo di due mesi, le rispettive funzioni saranno affidate *ad interim* ad un altro Fiduciario oppure assunte *ad interim* dal Presidente del GCG.

Se il temporaneo impedimento dovesse, per qualsiasi motivo, superare i tempi previsti, il Fiduciario interessato sarà ritenuto decaduto e quindi sostituito con la nomina da parte del Consiglio Federale di un nuovo Fiduciario.

6. In caso di dimissioni, di impedimento definitivo, o nel caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale nei confronti di uno o più Fiduciari, le rispettive funzioni, su proposta del Presidente del GCG, saranno integrate procedendo a nuove nomine.
7. I Fiduciari Regionali hanno il compito di:
  - a) assicurare e coordinare i servizi dei Commissari di Gara per le manifestazioni di competenza territoriale;
  - b) riferire periodicamente al Comitato Esecutivo, con le modalità e le indicazioni fornite dallo stesso, su:
    - la situazione delle manifestazioni sul territorio di propria competenza in relazione allo svolgimento dei servizi di gara;
    - la disponibilità dei Commissari della propria zona a svolgere i servizi di gara;
    - l'adeguatezza dell'organico dei Commissari nella propria zona in relazione alle esigenze sul territorio.
  - c) ulteriori e specifici compiti possono essere attribuiti ai Fiduciari Regionali dal Comitato Esecutivo.

#### **Art. 7 Bis - GRUPPO DI LAVORO FORMAZIONE DEI GCG**

1. **Il Gruppo di lavoro Formazione del Gruppo Commissari di Gara è composto da 4 membri, individuati tra i Commissari in attività a cura del Presidente del Gruppo Commissari, in accordo con il coordinatore della Commissione Formazione.**
2. **Il gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni:**
  - a) **individuare Commissari Sportivi, Tecnici e Fonometristi da inserire nella categoria "Formatori" che abbiano competenze formative e capacità relazionali e di comunicazione;**
  - b) **formare ed aggiornare, organizzando specifici corsi online o in presenza, Allievi Commissari Sportivi, Allievi Commissari Tecnici e Allievi Commissari Fonometristi;**
  - c) **proporre al Comitato Esecutivo, sulla base delle segnalazioni dei Commissari emerse nel corso dei servizi alle manifestazioni, eventuali modifiche ai regolamenti sportivi, turistici e tecnici da proporre alle Commissioni di specialità;**

- d) esaminare e vagliare in accordo con il Comitato Esecutivo, i quesiti sportivi posti dai Commissari di Gara che dovessero emergere durante le manifestazioni.
- e) redigere, in accordo con il Comitato Esecutivo, eventuale modulistica necessaria allo svolgimento delle funzioni di Commissario;
- f) curare, di concerto con il Comitato Esecutivo, la pubblicazione di tutta la documentazione di competenza sul sito istituzionale e nella sezione appositamente dedicata al GCG;
- g) individuare, fra i Commissari in servizio, i Tutor che possano seguire gli allievi Commissari;
- h) proporre al Comitato Esecutivo l'organizzazione di corsi di aggiornamento, online o in presenza, per i Commissari Sportivi, Commissari Tecnici e Commissari Fonometrismi, su tematiche specifiche.

#### **Art. 8 - SEGRETERIA DEL GRUPPO COMMISSARI DI GARA**

1. La Segreteria del Gruppo Commissari di Gara ha sede presso la FMI ed ha il compito di coadiuvare il Presidente, il Comitato Esecutivo ed il Comitato di Valutazione.
2. Il Responsabile della Segreteria del GCG partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Comitato di Valutazione e provvede a redigere i relativi verbali.

#### **Art. 9 – ALBO DEI COMMISSARI DI GARA**

1. È istituito presso la FMI l'Albo dei Commissari di Gara e tenuto aggiornato dalla Segreteria del GCG.
2. L'appartenenza all'Albo del GCG costituisce requisito imprescindibile per l'esercizio del ruolo di Commissario di Gara. Tale appartenenza, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall' art. 15 paragrafo b e c del Codice Etico FMI, dall'art. 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI, risulta incompatibile con l'iscrizione ad associazioni e società sportive.
3. A tale Albo possono avere accesso esclusivamente i soggetti inquadrati tra i Commissari di Gara a seconda della specifica categoria e qualifica, come prescritto dai successivi artt. 12 - 13 - 14 - 15 - 16.

4. Ogni anno, entro il 10 marzo il Comitato Esecutivo, sentito il parere del Comitato di Valutazione del GCG, pubblicherà sul sito federale l'Albo del Gruppo Commissari di Gara, valido per l'anno in corso.
5. L'iscrizione all'Albo da parte dei Commissari di Gara avviene previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Comitato Esecutivo del GCG.
6. Le procedure di iscrizione e di rinnovo all'Albo dei Commissari sono stabilite con circolare del Comitato Esecutivo, approvata annualmente dal Consiglio Federale.
7. Il mancato rinnovo dell'iscrizione entro il termine e secondo le modalità previste dal comma 6 del presente articolo comporta l'esclusione definitiva dall'Albo.

## **Art. 10 – INCARICHI E CLASSIFICAZIONE DEI COMMISSARI DI GARA ISCRITTI ALL'ALBO**

1. I Commissari di Gara si dividono in distinte categorie e, all'interno delle stesse categorie, sono individuabili precise qualifiche. Le modalità ed i termini di passaggio alla qualifica superiore nell'ambito della rispettiva categoria, sono individuati sulla base delle prescrizioni descritte ai successivi artt. 12, 13, 14 e 15. Per motivi di valida urgenza e necessità, ad insindacabile giudizio del Presidente del GCG, i Commissari di Gara di qualifica inferiore potranno ricoprire incarichi con qualifica e funzioni superiori, limitatamente legati ai servizi prestati in occasione del singolo evento.
2. Le categorie attraverso cui si articola l'azione dei Commissari di Gara sono le seguenti:
  - a) **Commissari Sportivi.**

All'interno della presente categoria si individuano le seguenti qualifiche:

- ❖ Allievo Commissario Sportivo
- ❖ Commissario Sportivo Territoriale
- ❖ Commissario Sportivo Nazionale
- ❖ Commissari Sportivi Expert

I Commissari di Gara inquadrati secondo le presenti qualifiche possono svolgere le rispettive funzioni di servizio in qualità di Commissario Sportivo Delegato oppure di Commissario Sportivo non delegato, come descritto al successivo art. 21 (funzioni di servizio).

**b) Commissari Tecnici.**

All'interno della presente categoria si individuano le seguenti qualifiche:

- ❖ Allievo Commissario Tecnico
- ❖ Commissario Tecnico Nazionale
- ❖ Commissario Tecnico Internazionale
- ❖ Commissari Tecnici Expert

I Commissari di Gara inquadrati secondo le presenti qualifiche possono svolgere le rispettive funzioni di servizio in qualità di 1° Commissario Tecnico oppure di Commissario Tecnico, come descritto al successivo art. 21 (funzioni di servizio).

**c) Commissari Fonometristi.**

All'interno della presente categoria si individuano le seguenti qualifiche:

- ❖ Allievo Commissario Fonometrista
- ❖ Commissario Fonometrista
- ❖ Commissari Fonometristi Expert

I Commissari di Gara inquadrati secondo le presenti qualifiche possono svolgere le rispettive funzioni di servizio in qualità di 1° Commissario Fonometrista oppure di Commissario Fonometrista, come descritto al successivo art. 21 (funzioni di servizio).

**d) Arbitro di Speedway**

**e) Commissari Formatori.**

**All'interno della presente categoria si individuano le seguenti qualifiche:**

- ❖ **Commissario Formatore Sportivo**
- ❖ **Commissario Formatore Tecnico**
- ❖ **Commissario Formatore Fonometrista**

**Art. 11 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA**

1. L'organizzazione dei corsi per la formazione e l'individuazione dei Commissari rientra tra i compiti attribuiti al Comitato Esecutivo del GCG, secondo quanto prescritto dall' art. 5 comma 6 lettera g) del presente Regolamento, tenuto conto delle esigenze di organico.
2. I corsi atti a sostenere la formazione per accedere all'ammissione alle specifiche categorie dei Commissari vengono indetti, con apposito bando, su scala nazionale o limitati a quelle Regioni in cui si rilevano particolari necessità.

3. Le condizioni necessarie per presentare domanda di ammissione ai corsi per Allievo Commissario Sportivo, Allievo Commissario Tecnico, Allievo Commissario Fonometrista ed Arbitro Speedway, sulla base dei termini e le modalità definite da apposito bando, sono di seguito indicati:
- a. essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 12 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto FMI
  - b. essere in possesso della cittadinanza italiana
  - c. età minima 18 anni, compiuti antecedentemente all'inizio del corso
  - d. età massima non superiore a 55
  - e. essere in possesso del titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 2° grado che dia accesso a facoltà universitarie
  - f. certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica
  - g. non avere rapporti di dipendenza, o comunque commerciali, con Case, Scuderie e Fabbricanti o Importatori di motoveicoli, accessori e parti speciali
  - h. non avere un impiego retribuito, in qualità di dipendente, nell'ambito della FMI
  - i. non far parte, in qualità di Presidente o Coordinatore, di Commissioni o Comitati centrali della FMI
  - j. non essere titolare, all'inizio del corso stesso, di licenza agonistica FMI o aver espressamente rinunciato alla stessa, ad esclusione della possibilità di rilascio di Tessera Sport e di Licenza Fuoristrada Amatoriale ai Commissari di Gara che ne facessero precisa richiesta, previa esplicita autorizzazione scritta da parte del Presidente del Gruppo Commissari di Gara e previa presentazione dei documenti necessari, secondo le procedure che saranno loro riservate
  - k. non essere iscritto all'Albo dei Direttori di Gara in attività
  - l. non essere già stato Commissario di Gara ed essere stato cancellato dai ruoli per motivi disciplinari
  - m. non aver partecipato nell'anno solare, ai corsi risultando non idoneo
  - n. non avere provvedimenti disciplinari, in qualità di tesserato FMI, in corso di esecuzione
4. Verificati i requisiti di ammissione per la partecipazione ai Corsi di Allievo Commissario Sportivo, Allievo Commissario Tecnico, Allievo Commissario Fonometrista ed Arbitro Speedway da parte della Segreteria del GCG, il partecipante dovrà seguire un corso formativo e sostenere un esame finale. Al termine del corso e del superamento dell'esame, il partecipante potrà iscriversi all'Albo del Gruppo Commissari di Gara e seguirà gli *iter* indicati all'art.9 comma 6.

## **Art. 12 - COMMISSARI SPORTIVI**

### **❖ ALLIEVO COMMISSARIO SPORTIVO**

1. L'Allievo Commissario Sportivo parteciperà al corso, della durata di un anno, per diventare Commissario Sportivo Territoriale. Alla fine del corso, l'Allievo Commissario Sportivo dovrà sostenere un esame, costituito da una prova scritta ed una prova orale, sottoponendosi al giudizio insindacabile di una speciale Commissione Esaminatrice nominata dal Comitato Esecutivo del GCG.
2. In caso di mancata idoneità, l'Allievo non potrà richiedere di partecipare ad altro Corso Allievi per almeno un anno.

### **❖ COMMISSARIO SPORTIVO TERRITORIALE**

3. Accedono alla qualifica di Commissario Sportivo Territoriale gli Allievi Commissari Sportivi che, superate le prove d'esame, risultino idonei al passaggio.
4. I Commissari Sportivi Territoriali possono effettuare servizi:
  - in manifestazioni sportive a carattere territoriale con funzioni di Commissario Sportivo Territoriale Delegato o non delegato;
  - in manifestazioni sportive a carattere nazionale con funzione da Commissario Sportivo non Delegato.

### **❖ COMMISSARIO SPORTIVO NAZIONALE**

5. Possono accedere alla qualifica di Commissario Sportivo Nazionale solo i Commissari Sportivi Territoriali che, nel limite numerico individuato dal Comitato di Valutazione, sulla base delle esigenze di organico e professionalità dei Commissari, abbiano maturato almeno un anno di permanenza nella qualifica di Commissari Sportivi Territoriali, abbiano superato una prova di esame scritta e orale e siano ritenuti idonei al passaggio della successiva qualifica.
6. I Commissari Sportivi Nazionali, possono effettuare i rispettivi servizi in manifestazioni sportive a carattere territoriale, nazionale ed internazionale con funzioni di Commissario Sportivo Delegato e/o Commissario Sportivo non delegato.



## **Art. 13 - COMMISSARI TECNICI**

### **❖ ALLIEVO COMMISSARIO TECNICO**

1. L'Allievo Commissario Tecnico parteciperà al corso, della durata di un anno, per diventare Commissario Tecnico Nazionale. Alla fine del corso, l'Allievo Commissario Tecnico dovrà sostenere un esame, costituito da una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, sottoponendosi al giudizio insindacabile di una speciale Commissione Esaminatrice nominata dal Comitato Esecutivo del GCG.
2. Al corso potranno partecipare anche i Commissari Sportivi già in ruolo.
3. In caso di mancata idoneità, l'Allievo non potrà richiedere di partecipare ad altro Corso Allievi per almeno un anno.

### **❖ COMMISSARIO TECNICO NAZIONALE**

1. Accedono alla qualifica di Commissario Tecnico Nazionale gli Allievi Commissari Tecnici che, superata la prova d'esame, risultino idonei al passaggio.
2. I Commissari Tecnici Nazionali possono effettuare servizi:
  - in manifestazioni sportive a carattere territoriale e nazionale;
  - in manifestazioni sportive a carattere nazionale non titolate con funzione da 1° Tecnico;
  - in manifestazioni a carattere internazionale e con funzioni da 1° Tecnico o da Tecnico.

### **❖ COMMISSARIO TECNICO INTERNAZIONALE**

1. Accedono alla qualifica di Commissario Tecnico Internazionale i Commissari Tecnici Nazionali che, su indicazione del Comitato di Valutazione del GCG ed in base alle esigenze di organico, vengono ammessi a partecipare allo specifico Seminario indetto dalla FIM, superando, al termine dello stesso, la prova d'esame prevista.
2. I Commissari Tecnici Internazionali, per conservare tale qualifica, devono partecipare e superare le prove d'esame nei Seminari indetti dalla FIM.
3. I Commissari Tecnici Internazionali possono effettuare servizi in manifestazioni sportive a carattere territoriale, nazionale ed internazionale con funzioni da 1° Tecnico o da Tecnico.

## **Art. 14 - COMMISSARI FONOMETRISTI**

### **❖ ALLIEVO COMMISSARIO FONOMETRISTA**

1. L'Allievo Commissario Fonometrista parteciperà al corso, della durata di un anno, per diventare Commissario Fonometrista. Alla fine del corso, l'Allievo Commissario Fonometrista dovrà sostenere un esame, costituito da una prova scritta ed una prova orale, sottoponendosi al giudizio insindacabile di una speciale Commissione Esaminatrice nominata dal Comitato Esecutivo del GCG.
2. Al corso potranno partecipare anche i Commissari Sportivi e Commissari Tecnici già in ruolo.
3. In caso di mancata idoneità, l'Allievo non potrà richiedere di partecipare ad altro Corso Allievi per almeno un anno.

### **❖ COMMISSARIO FONOMETRISTA**

1. Accedono alla qualifica di Commissario Fonometrista gli Allievi Fonometristi che, superata la prova d'esame, risultino idonei al passaggio.
2. I Commissari Fonometristi possono effettuare servizi in manifestazioni di qualunque categoria con funzioni di 1° Fonometrista o Fonometrista. Nel primo anno di qualifica non possono effettuare servizi da 1° Fonometrista.

## **Art. 15 - COMMISSARI EXPERT**

1. Il Comitato di Valutazione del GCG, con cadenza annuale, prima dell'inizio della stagione sportiva e turistica, redige un elenco di Commissari di Gara Sportivi, Tecnici e Fonometristi, secondo le esigenze, da inserire nella categoria "Expert".

I nominativi dei Commissari inseriti nella categoria Expert sono determinati da:

- a) esperienze pregresse;
- b) eventuali *iter* addestrativi stabiliti dal GCG e regolarmente compiuti;
- c) risultanze delle relazioni dei Fiduciari Regionali;
- d) eventuali esiti ispettivi sui servizi di gara;
- e) disponibilità ad effettuare i servizi in manifestazioni sportive di particolare rilevanza.

## **Art. 16 – ARBITRI SPEEDWAY**

1. L'Arbitro di Speedway parteciperà al corso, della durata di un anno, per esercitare le funzioni di specifica competenza così come specificato nel Regolamento della specialità speedway annualmente approvato dal Consiglio Federale. Alla fine del corso, l'Arbitro di Speedway dovrà sostenere un esame, costituito da una prova scritta ed una prova orale, sottoponendosi al giudizio insindacabile di una speciale Commissione Esaminatrice nominata dal Comitato Esecutivo del GCG.

## **Art. 17 - RUOLI DEI COMMISSARI DI GARA ISCRITTI ALL'ALBO**

1. L'Albo dei Commissari di Gara è costituito da:

### **a) Commissari di Gara in attività**

Si tratta di Commissari in attività di servizio di qualunque categoria e qualifica, regolarmente abilitati a prestare i loro servizi nelle manifestazioni sportive territoriali, nazionali o internazionali titolate che si svolgono in Italia; in regola con l'iscrizione all'Albo dei Commissari di gara e di età non superiore a 70 anni, fino al 31 dicembre dell'anno di compimento, elevabile a massimo 75 anni su specifica richiesta dell'interessato e conseguente esame della stessa da parte del Comitato di Valutazione. È data facoltà, a coloro che abbiano compiuto 65 anni e che siano in attività da più di 25 anni, di avanzare richiesta al Presidente del Gruppo per essere collocati nel ruolo di Commissario Benemerito.

### **b) Commissari di Gara in condizione di indisponibilità temporanea**

Si tratta di CGC che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) breve esonero dallo svolgimento delle specifiche funzioni, per motivi personali esplicitati;
- b) malattia giustificata da regolare certificato medico;
- c) assenza giustificata per motivi di lavoro.
- d) motivi particolari specificamente autorizzati dal Comitato di Valutazione.

L'indisponibilità di cui ai punti a) e c) è limitata ad un massimo di un anno anche non consecutivo: superato tale limite il Commissario verrà definitivamente cancellato dall'Albo. Nel conteggio, inoltre, non dovrà essere considerato l'eventuale periodo del servizio militare ed un massimo, per ogni anno, di giorni 40 di ferie comunicate per iscritto e nei termini dovuti.

### **c) Commissari Benemeriti**

Si tratta di Commissari di Gara non più in attività di servizio per raggiunti limiti d'età.

## **Art. 18 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA**

1. La cancellazione di un Commissario di Gara dall'Albo avviene:
  - a) per dimissioni da parte dell'interessato
  - b) per non aver accettato, nell'arco di due anni, le designazioni ricevute, in periodi non segnalati come indisponibili, con una percentuale superiore al 50%
  - c) per un periodo di indisponibilità temporanea superiore ad un anno anche non consecutivo: superato tale limite il Commissario viene definitivamente cancellato dall'Albo
  - d) per mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo, entro i termini indicati dall'art. 9 comma 7 del presente Regolamento
  - e) per la perdita dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione
  - f) per aver subito provvedimenti disciplinari superiori ad un anno
  - g) per il compimento del 70° anno di età, come previsto dall'art.17 comma 1 lettera a), elevabile a 75 anni su specifica richiesta dell'interessato, e conseguente esame della stessa - **da presentarsi ogni anno** - da parte del Comitato di Valutazione
  - h) per fatti estremamente gravi, opportunamente documentati da parte del Presidente del GCG e portati all'attenzione del Consiglio Federale che deciderà nel merito.
2. La cancellazione dall'Albo dei Commissari di Gara determina la perdita di tutti i diritti acquisiti in termini di categoria e qualifica. Tale cancellazione è definitiva nei casi prescritti ai punti e) ed f) del precedente comma, in tutti gli altri casi l'interessato potrà procedere ad una nuova iscrizione all'Albo, rispettando quanto prescritto dagli artt. 11 e seguenti.

## **Art. 19 - DIRITTI E DOVERI DEI COMMISSARI DI GARA**

1. I Commissari di Gara devono svolgere le rispettive funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità, ed indipendenza di giudizio, secondo quanto prescritto dallo Statuto del CONI e dallo Statuto della FMI.
2. I Commissari di Gara hanno l'obbligo di osservare e tenersi aggiornati sullo Statuto, il Codice Etico ed i Regolamenti della FMI ed ogni altra norma o disposizione emanata dagli Organi Federali e sono chiamati ad espletare con scrupolosa osservanza tutte le norme tecniche e disciplinari proprie del ruolo rivestito, evitando atti o assumendo comportamenti che possano comunque incidere negativamente o recare pregiudizio all'organizzazione sportiva in generale, alla FMI ed al GCG.

3. I Commissari di Gara devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità, instaurando con i colleghi un rapporto di leale e schietta collaborazione, astenendosi dall'esprimere pubblicamente giudizi sul loro operato.
4. I Commissari di Gara, in relazione al loro ruolo fiduciario, non possono fare in pubblico o alla stampa dichiarazioni, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati e che comportino riferimenti in merito alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati, in qualsiasi forma proposta, in ordine alle manifestazioni nelle quali abbiano o meno prestato il loro servizio, né tanto meno in relazione all'attività del Gruppo Commissari di Gara e della FMI, nel rispetto dei ruoli istituzionalmente ricoperti. I Commissari di Gara devono improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine del Gruppo Commissari di Gara e del loro ruolo.
5. I Commissari di Gara non possono prestare servizio in gare non approvate o non autorizzate dalla FMI e non possono fare abuso della qualifica attribuita di Ufficiale di Gara per fini diversi da quelli istituzionali.
6. I Commissari di Gara non possono ricorrere avverso le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia sui provvedimenti assunti durante il servizio.
7. I Commissari di Gara che assistono quali spettatori alle varie manifestazioni non devono assolutamente intromettersi nell'operato dei colleghi in servizio, se non espressamente richiesto da questi e per casi di estrema necessità.
8. I Commissari di Gara non possono svolgere le proprie funzioni quando nella manifestazione risultino iscritti piloti loro congiunti diretti di primo grado.
9. I Commissari di Gara devono versare la quota per l'iscrizione all'Albo del Gruppo Commissari di Gara e partecipare ai corsi di aggiornamento o riunioni o incontri, indetti dal GCG.
10. I Commissari di Gara devono tempestivamente informare la Segreteria del GCG di eventuali variazioni di residenza o di indirizzo, anche temporanee.
11. I Commissari di Gara hanno l'obbligo di utilizzare la casella di posta elettronica loro assegnata dalla FMI, necessaria per tutte le comunicazioni ufficiali, unitamente alla necessità di essere contattabili ad un numero di telefonia mobile.
12. I Commissari di Gara sono tenuti ad indossare la divisa federale, secondo le disposizioni emanate dal Comitato Esecutivo del GCG.

13. La mancata osservanza dei doveri indicati dal presente Regolamento da parte dei Commissari di Gara comporta il deferimento ai competenti organi di giustizia.
14. Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara, in occasione di manifestazioni ove i Commissari sono designati, sono garantite da fede privilegiata

## **Art. 20 – DESIGNAZIONE DEI COMMISSARI DI GARA**

1. La designazione dei Commissari di Gara ad operare i rispettivi servizi nelle diverse manifestazioni motociclistiche avviene:
  - a. ad opera della Segreteria del GCG, su indicazioni del Presidente e del Comitato Esecutivo del GCG, per le manifestazioni sportive titolate e non titolate, sia a livello nazionale che internazionale;
  - b. ad opera dei Fiduciari Regionali, territorialmente competenti, per le manifestazioni sportive aventi carattere regionale.In entrambi i casi le designazioni possono essere effettuate in modalità telematica.
2. I Commissari di Gara designati in servizio per le diverse manifestazioni:
  - a) hanno l'obbligo di collaborare vicendevolmente nel rispetto dei ruoli, funzioni ed attribuzioni
  - b) devono svolgere i servizi per i quali vengono designati, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore
  - c) devono informare l'Organo designatore competente (GCG o Fiduciario Regionale) rispondendo alla designazione telematica entro 24 ore dalla ricezione della stessa, indicando le motivazioni del rifiuto quando non possono accettare il servizio
  - d) devono dare immediata comunicazione all'Organo designatore competente (GCG o Fiduciario Regionale) e, nei casi più urgenti, al Presidente del GCG o, da ultimo, ad un membro del Comitato Esecutivo quando, per ragioni contingenti, pur avendo accettato il servizio, non possono più assolvere all'incarico
  - e) devono controllare che, per tutta la durata delle manifestazione ed in ogni fase della stessa, vengano rigorosamente applicati, da parte dei Direttori di Gara, degli Organizzatori, dei piloti e dei tesserati FMI i Regolamenti le disposizioni della FMI, o del Code FIM quando trattasi di manifestazioni internazionali

- f) devono espletare il servizio nei termini e con le modalità prescritte dai Regolamenti nell'ambito della funzione assegnata e devono presentarsi sul luogo indicato con almeno mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di inizio previsto, e devono aspettare almeno mezz'ora dopo l'esposizione dell'ultima classifica della manifestazione per allontanarsi dal luogo della manifestazione e comunque presenziare alle premiazioni finali della stessa
- g) non devono per nessun motivo ingerire in questioni organizzative anche sotto forma di consigli o assumere funzioni esecutive o abbandonare il servizio, anche temporaneamente, senza un giustificato e valido motivo
- h) non devono per nessun motivo provocare polemiche con Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche, Organizzatori, Concorrenti, Piloti, Accompagnatori, Meccanici e Tesserati alla FMI in generale
- i) non devono ingerire in alcun modo nel servizio di ordine pubblico ma possono prendere contatto con i preposti a tale servizio solo allo scopo di farsi riconoscere ed avere libera circolazione sul luogo della manifestazione o campo di gara
- j) non devono comunicare direttamente agli interessati eventuali provvedimenti disciplinari che intendono proporre al Commissario Delegato.

3. I Commissari di Gara hanno diritto:

- a) alla tessera di riconoscimento attestante la categoria e qualifica di Commissario di Gara
- b) a ricevere le comunicazioni, i Regolamenti, gli aggiornamenti inerenti il GCG, la FMI ed i suoi Organismi
- c) a tutti i servizi previsti per i tesserati FMI
- d) quando designati in servizio, alla libera circolazione su tutto il campo di gara o luogo della manifestazione.

## **Art. 21 - FUNZIONI DI SERVIZIO E RESPONSABILITÀ DEI COMMISSARI DI GARA**

1. I Commissari di Gara, oltre agli obblighi indicati ai precedenti art. 19 e 20 e che derivano loro in quanto Ufficiali di Gara, hanno precise responsabilità, individuate a seconda delle funzioni di servizio esercitate e dell'ambito delle specifiche attribuzioni.
2. A seconda dell'importanza e della complessità delle manifestazioni possono essere designati in servizio, per le rispettive categorie, uno o più Commissari di Gara.

3. I Commissari Sportivi possono essere designati in qualità di Commissari Sportivi Delegati o Commissari Sportivi non delegati, assumendo funzioni, compiti e responsabilità indicate nel presente articolo.

**a) Commissario Sportivo Delegato**

- rappresenta, nell'ambito del servizio, il GCG verso gli Organizzatori, i Direttori di Gara, gli Addetti alle Manifestazioni e Dirigenti Federali eventualmente presenti;
- risponde del proprio operato direttamente al Comitato di Valutazione del GCG;
- è responsabile del servizio e del coordinamento di tutto lo staff dei Commissari di Gara presenti;
- effettua le Operazioni Preliminari, assiste alle Prove Ufficiali, alle partenze e arrivi e vigila su tutto lo svolgimento della manifestazione;
- controlla che il D.d.G., il S.d.G. e gli altri Addetti alle Manifestazioni e Preposti applichino correttamente le disposizioni federali e abbiano i requisiti richiesti per svolgere le proprie funzioni;
- controlla che per tutto lo svolgimento della manifestazione vengano applicati i regolamenti e le disposizioni della FMI o della FIM o FIME nel caso in cui si tratti di manifestazioni internazionali ed europee;
- deve assicurarsi che l'Organizzatore abbia ottenuto i permessi federali previsti ed abbia provveduto agli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in termini di Responsabilità Civile, stipulando la Polizza assicurativa, nei termini e modalità previsti dalle leggi vigenti e norme federali
- verifica che il Direttore di Gara ed il Medico di Gara abbiano firmato in originale il Regolamento Particolare della manifestazione
- deve controllare, attraverso il sistema gestionale delle manifestazioni motociclistiche, che i piloti siano in regola con i documenti federali previsti (Licenza - Tessera FMI);
- esclude dalla partecipazione alla manifestazione quei licenziati che non dovessero risultare in regola con i documenti prescritti oltre al rinnovo della visita medica rilasciata dal Presidente del Moto Club o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione;
- rinvia ad apposita visita medica di controllo i piloti per i quali si rendessero necessari accertamenti sull'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività agonistica, anche per verificare traumi successivi al rilascio del certificato di idoneità, ed eventualmente, su proposta ed indicazione del Medico di Gara esclude il pilota dalla partecipazione alla manifestazione;



- esclude dalla partecipazione alla manifestazione quei motocicli che, a suo giudizio o su segnalazione dei Commissari Tecnici, non siano rispondenti ai regolamenti, o non siano ritenuti idonei;
- riceve eventuali reclami, provvede al loro esame e prende le decisioni necessarie, nei limiti della propria competenza;
- adotta, nei limiti della propria competenza, i provvedimenti disciplinari, le ammende e le penalità previste dai regolamenti federali vigenti, dal RMM e dai Regolamenti di specialità, valutando successivamente l'eventuale deferimento dell'interessato agli Organi di Giustizia federali, per l'irrogazione di una più grave penalità, in aggiunta a quella irrogata;
- valuta ed eventualmente notifica agli interessati i provvedimenti sanzionatori proposti dal D.d.G - penalità.;
- ha l'obbligo di informare tempestivamente la FMI in caso di sospensione della manifestazione o in caso di incidente di particolare gravità o mortale;
- ha l'obbligo di assistere alle verifiche tecniche di fine gara per una tempestiva notifica, agli interessati, di eventuali provvedimenti proposti dal Commissario Tecnico o Fonometrista;
- ha l'obbligo di assistere alle premiazioni per verificare la presenza al podio dei primi tre classificati di ogni gara;
- raccoglie tutti i documenti inerenti la Manifestazione ed i Rapporti degli altri Commissari di Gara eventualmente in servizio e provvede, nel tempo massimo di 24 ore dalla data di chiusura della manifestazione, ad inviare all'Organo della FMI che ha approvato il Regolamento Particolare tutta la documentazione corredata anche dalla copia del "Rapporto del Commissario Delegato" redatto in formato telematico, debitamente e chiaramente compilato in ogni sua parte e con tutte le notizie e comunicazioni ai fini dell'omologazione;
- verifica che il Medico di Gara abbia compilato digitalmente e firmato il rapporto conclusivo della manifestazione nella quale hanno prestato servizio
- invia alla Segreteria del GCG, nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo del GCG, il "Rapporto del Commissario Delegato" debitamente compilato.

**b) Commissario Sportivo non delegato**

- è responsabile verso il Commissario Sportivo Delegato per i compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio di competenza;
- coadiuva il Commissario Sportivo Delegato e lo sostituisce in caso di necessità o temporanea assenza.

4. I Commissari Tecnici possono essere designati in qualità di Primo Commissario Tecnico, assumendo funzioni, compiti e responsabilità indicate nel presente articolo.

**a) Primo Commissario Tecnico**

- è responsabile verso il Commissario Sportivo Delegato per la parte tecnica e per quei compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio di competenza;
- effettua le necessarie verifiche prescritte dai Regolamenti nazionali o internazionali vigenti, dal Regolamento Particolare della manifestazione ed eventualmente richieste dal Commissario Sportivo Delegato;
- controlla che i motocicli siano rispondenti ai requisiti di sicurezza e tecnici previsti dalla FMI e comunica al Commissario Sportivo Delegato, per i provvedimenti del caso, le eventuali anomalie tecniche riscontrate in termini di sicurezza o in difetto con i regolamenti tecnici vigenti;
- effettua le Operazioni Preliminari, assiste alle Prove Ufficiali, partenze, arrivi e vigila su tutto lo svolgimento della manifestazione;
- nelle manifestazioni internazionali, prenderà parte alle riunioni di Giuria, ove previsto e come stabilito dai regolamenti della FIM, con l'obbligo di riferire al Commissario Sportivo Delegato.

**b) Commissario Tecnico**

- è responsabile verso il Primo Commissario Tecnico per i compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio di competenza;
- coadiuva il Primo Commissario Tecnico e lo sostituisce in caso di necessità o temporanea assenza.

5. I Commissari Fonometristi possono essere designati in qualità di Primo Commissario Fonometrista, assumendo funzioni, compiti e responsabilità indicate nel presente articolo.

**a) Primo Commissario Fonometrista**

- è responsabile verso il Commissario Sportivo Delegato per le prove Fonometriche e per quei compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio di competenza;
- comunica al Commissario Sportivo Delegato, per i provvedimenti del caso, le eventuali anomalie riscontrate in difetto con i regolamenti vigenti.

#### **b) Commissario Fonometrista**

- è responsabile verso il Primo Commissario Fonometrista per i compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio di competenza;
- coadiuva il Primo Commissario Fonometrista e lo sostituisce in caso di necessità o temporanea assenza.

6. I Commissari Expert possono essere designati ai rispettivi servizi in qualità di Commissario Sportivo Delegato, Primo Commissario Tecnico o Primo Commissario Fonometrista in gare titolate nazionale, internazionali e di particolare rilevanza.

7. Gli **Arbitri di Speedway** esercitano il supremo controllo sulla gara e sono responsabili per il rispetto di tutte le previsioni regolamentari, così come specificato nel Regolamento della specialità speedway annualmente approvato dal Consiglio Federale.

### **Art. 22 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. I CdG, secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 dello Statuto Federale, non sono Organi di Giustizia della FMI.

2. Gli atti posti in essere nelle materie di specifica competenza da parte dei CdG sono impugnabili dinanzi al primo grado dei competenti Organi di giustizia della FMI.

3. Fatte salve le competenze degli Organi di Giustizia Federale, è demandata al Comitato di Valutazione del GCG ogni decisione relativa ad errori tecnici commessi in servizio dai Commissari oppure a violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento.

4. I provvedimenti che possono essere assunti da parte del Comitato di Valutazione, sono i seguenti:

#### **a) Richiamo Scritto**

Il richiamo scritto consiste nell'esposizione della violazione commessa con l'invito ad una più rigorosa osservanza delle disposizioni violate.

#### **b) Sospensione a termine dai servizi**

La sospensione comporta l'interdizione temporanea a svolgere il ruolo di Commissario di Gara e viene inflitta per fatti ritenuti gravi o lesivi o in caso di recidiva, per un periodo minimo di 30 giorni ed un massimo di un anno.

5. Gli addebiti relativi devono essere obbligatoriamente notificati riservatamente agli interessati, che hanno la facoltà di far pervenire, nel termine di 2 giorni, le controdeduzioni scritte.

6. Il richiamo scritto può essere inflitto per una sola volta in un anno ed il provvedimento deve essere comunicato all'interessato. Dopo tali comunicazioni verrà obbligatoriamente inflitta la sospensione a termine fino ad un massimo di sei mesi.

## **Art. 23 NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 4 dello Statuto Federale, la validità del presente Regolamento è subordinata alla approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI, alla quale seguirà la pubblicazione del medesimo nell'apposita sezione dedicata presente sul sito istituzionale.
2. Il Comitato Esecutivo del GCG, sentito il Presidente del GCG, si riserva di proporre al Consiglio Federale l'eventuale approvazione di ulteriori modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento anche durante lo svolgimento della stagione sportiva in corso, provvedendo, nella ipotesi di intervenuta ratifica sia da parte del Consiglio Federale che della Giunta Nazionale del CONI, alla relativa pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale.
3. Nel caso in cui sorgessero dubbi interpretativi circa l'applicazione di norme contenute nel presente Regolamento, ciascun interessato potrà inviare a mezzo mail apposita comunicazione scritta all'attenzione del Comitato Esecutivo del GCG che preciserà il significato delle disposizioni interpretative di cui al presente Regolamento, provvedendo, all'esito, alla pubblicazione sul sito istituzionale [www.federmoto.it](http://www.federmoto.it).
4. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal Regolamento, si rimanda alle norme dello Statuto della FMI, del Codice Etico ed a tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale, e specificatamente al Regolamento di Giustizia, al Regolamento Organico Federale, al Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, alla Circolare Sportiva ed alla Circolare FMI.
5. Il Codice Etico FMI, definendo il complesso di norme etiche e sociali al quale gli esponenti federali si devono attenere per il perseguimento della propria missione istituzionale e dei propri obiettivi, costituisce primaria garanzia del corretto e trasparente funzionamento della Federazione essendo posto a tutela delle aspettative etiche e di condotta morale di tutti i portatori di interesse.
6. Nell'ipotesi di inosservanza del complesso normativo di cui al citato Codice Etico, il Comitato Esecutivo del GCG provvederà all'applicazione di quanto prescritto dall'art. 22 comma 4 lettera a) – richiamo scritto – del presente Regolamento. Al verificarsi del secondo richiamo il Comitato Esecutivo del GCG evidenzierà la questione agli Organi di Giustizia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.